



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Angela Di Girolamo	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 49 /49-1/ P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 24.09.2025 da parte di **MARIO BOZZI** (C.F. BZZMRA67T18D996Q) rappresentata e difesa dall'avv. ANGELICO ANTONIO (VLPNLC67M10C198L);

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. **MARIO BOZZI** ricorre in proprio, anche per debiti assunti per azione di regresso dell'INAIL nei confronti del ricorrente quale responsabile civile per somme che l'Ente ha erogato al lavoratore infortunato all'epoca in cui il Bozzi era titolare della impresa. Tale debito costituisce, nell'ammontare complessivo, la maggiore esposizione (circa 200.000,00 euro a fronte di euro 367.000,00 complessivi. Ulteriore esposizione è maturata nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per credito portato dalla PREFETTURA per sanzioni amministrative e GIUDICE DI PACE per spese processuali, debiti entrambi, assunti dal ricorrente prescritti. Il debito nei confronti del COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO deriva da sentenza civile con condanna danni da garanzia per vizi occulti;



- 4) La posizione del ricorrente è di socio illimitatamente responsabile di società, garantita da lui stesso per taluni debiti, fallita. E' stato allegato decreto di chiusura della procedura concorsuale maggiore della società RESTAURA SRL della quale il ricorrente è stato garante. Diviene ammissibile l'accesso alla liquidazione controllata con inserimento di quei creditori che non sono stati soddisfatti nella procedura maggiore, anche chi tra questi non si era insinuato, fatta salva la eccezione di prescrizione; quest'ultima, se del caso, da far valere tenendo conto del tempo di durata della procedura ove disponibile il relativo diritto.
- 5) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott.ssa LAURA BERARDI, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 6) l'OCC nominato ha potuto confermare che il ricorrente risulta titolare:

A. dei seguenti diritti immobiliari:

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stim. a	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
Terreno	Terreno Agricolo cat. T	Proprietà	50,00%	800,00	CH	GESSOPALENA		20	634	
Terreno	Terreno Agricolo cat. T	Proprietà	50,00%	800,00	ch	gessopale na		23	6	
Terreno	Terreno Agricolo cat. T	Proprietà	50,00%	800,00	ch	gessopale na		23	4002	
Immobile_a_destinazione speciale	Fabbricato per funzioni	Proprietà	50,00%	7.700,00	ch	gessopale na	C.da Pastini	23	4191	

Immobile_a_destinazione ordinaria	Abitazione di tipo economico cat. A/3	Proprietà	50,00%	4.700,00	ch	torricella peligna	C.da Riga	70	382	
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	----------	----	--------------------	-----------	----	-----	--

B. Dei seguenti diritti su beni mobili liquidabili:



Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola -Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Titoli (Azioni, BOT, CCT etc)	quota di partecipazione Agria srl	20,00%				10.000,00

C. Delle seguenti disponibilità mobiliari: nulla viene dichiarato

Il ricorrente risulta costituire nucleo familiare con se' medesimo senza reddito mensile, circostanza che, unitamente alla titolarità di conti, giacenza e fonte di approvvigionamento, redditività della società della quale detiene quota, andranno immediatamente accertata dal liquidatore nominando.

- 7) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 8) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 9) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
Crediti Prededucibili	3.506,61	3.506,61	100,00%	3.506,61	0,00
Crediti Privilegiati Immobiliari Ipotecari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Crediti Privilegiati Immobiliari non Ipotecari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Crediti Privilegiati Mobiliari Ipotecari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Crediti Privilegiati Mobiliari non Ipotecari	8.360,91	1.343,89	16,07%	1.253,91	89,98
Crediti Chirografari	359.356,36	4.549,50	1,27%	0,00	4.549,50
TOTALE	371.223,88	9.400,00	2,53%	4.760,52	4.639,48

per totale debito complessivo di € 371.223,88 comprensivo di spese in prededuzione per euro 3.506,61
Riserva ogni valutazione sulle somme da mettere a disposizione della procedura in ragione dell'incremento inframensile del conto del ricorrente con somme in contanti che il gestore ha dihcirato provenire da aiuti familiari.
Lo stesso gestore, con integrazione della relazione dell'11 dicembre 2025, ha attestato la diligenza del BOZZI MARIO nella assunzione delle obbligazioni.
Il debito (apertura di credito in c/c) verso ATL NPL'S spa di € 2.564,3 5 è stato stato contratto dalla Bozzi Restauri di Bozzi Mario & c. sas con c.f. 1509390694, cancellata dal R.I.. in data 23/06/2003.



Il debito di € 51.651,24 (mutuo chirografario) verso la Fino 2 securation srl è conseguente a fideiussione prestata dal Sig. Bozzi Mario in favore della impresa Restaura srl c.f. 0151/0910688 , dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara RF 40/2004, procedura chiusa in data 25/11/2021.

il debito verso la Krukitalia Srl di € 69.417, 66 è sorto, come da documentazione verificata dal gestore, dalla concessione di un conto corrente di corrispondenza acceso dalla Unicredit nei confronti del Sig. Bozzi Mario in data 19/02/1998. In data 13/12/2004, la Unicredit comunicava la revoca dell'affidamento chiedendo la restituzione di € 42,654,44. Attualmente, a seguito di diverse cessioni tra istituti finanziari, la Kruk Italia (ultimo cessionaria) risulta titolare di un credito di € 69.417,66.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. Ssa LAURA BERARDI in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **novanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ivi compresi i conti correnti intestati al ricorrente

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano- sezione pubblicità legale-, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA



la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DETERMINA

in € 2.000,00 la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 23 dicembre 2025

Il Presidente
dott. Angela Di Girolamo

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

